



COMUNE DI MALOSCO

PROVINCIA DI TRENTO

Cod.Fisc. e P.IVA 00255620221

Telefono 0463831163 Fax 0463835184

Imposta comunale sugli Immobili - I.C.I. anno 2011

Il 29 maggio 2008 è entrato in vigore il [Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008](#) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28/05/2008) che stabilisce **l'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale e relative pertinenze (autorimesse, cantine, soffitte)**

- l'esenzione dall'imposta, si applica a decorrere dall'anno 2008.
- per abitazione principale si intende la residenza anagrafica (art. 8, comma 2, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni)
- le pertinenze a cui può essere estesa l'esenzione d'imposta è 1 (una), art. 6 comma 2 regolamento ICI)
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da un anziano o un disabile che acquisisce permanentemente la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a condizione che la stessa sia tenuta a disposizione, è equiparata all'abitazione principale e gode dell'esenzione d'imposta, (art. 7, comma 3, Regolamento ICI).
- l'esenzione spetta anche alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli) e marito/moglie se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente (art. 7 comma 1, Regolamento ICI). A queste abitazioni qualora non esenti dall'imposta ai sensi del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni dalla L. 126/2008, è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e, nei casi in cui il familiare residente non risulti soggetto passivo del medesimo immobile, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92
- l'esenzione si estende anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP) (art. 8, comma 4, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni).
- Ai sensi dell'art. 1, comma 4-ter, della L. 75/93, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Dall'esenzione sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Per tali immobili l'imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure (aliquota ICI per abitazione principale (5,5 %) e detrazione d'imposta (€ 154,98).

	ALIQUOTA %	DETRAZIONE
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA	5,5	-----
Immobili inagibili e inabitabili (previa comunicazione e ricorrendo le condizioni di legge)	IMPOSTA RIDOTTA DEL 50%	-----
Aree edificabili	5,5	

QUANDO SI VERSA

Il versamento dell'acconto – pari al 50% dell'imposta – è da effettuarsi:

- entro il 16 giugno 2011 sia per il pagamento con mod. F24 che per il pagamento con bollettino postale nr. **88765144** intestato a EQUITALIA TAA-SUEDTIROL SPA

Il versamento del saldo – pari alla rimanenza dell'imposta dovuta – è da effettuarsi:

- entro il 16 dicembre 2011 sia per il pagamento con mod. F24 che per il pagamento con bollettino postale nr. 88765144 intestato a EQUITALIA TAA-SUEDTIROL SPA

Coloro che intendono effettuare il versamento in un'unica soluzione, **lo possono fare entro il 16 giugno 2011**

Dichiarazione variazioni ICI:

con determina nr. 10 del Servizio Catasto di data 23 aprile 2009 avente come oggetto: "Accertamento dell'operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i Comuni della Provincia di Trento. Soppressione dell'obbligo della dichiarazione ai fini ICI" è stata determinata la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi e nei limiti di cui al comma 53 dell'art. 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

Il modello da utilizzare per le variazioni intervenute nell'anno 2010 è quello ministeriale e la denuncia deve essere presentata entro il termine per la presentazione della denuncia dei redditi per l'anno 2010.

Per chi ha avuto, o avrà delle variazioni nel corso del 2011, i versamenti dovranno essere effettuati utilizzando un unico modulo di c/c postale tenendo conto della situazione di possesso alla data del 15 giugno (per la 1^a rata) e del 16 dicembre (per la 2^a rata).

L'imposta non va pagata se l'ICI complessivamente dovuta è uguale o inferiore a **12,00 euro**; l'importo della prima rata, se inferiore al minimo, si recupera con il versamento a saldo.

A norma dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il versamento complessivo dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Aliquota ICI 2011 : ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento ICI in vigore in carenza di provvedimenti deliberativi si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore nell'anno precedente:

Delibera consiliare n. 24 del 29 dicembre 2007 : Imposta comunale sugli immobili : determinazione aliquote e detrazione su abitazione principale per anno 2008

Regolamento ICI: approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 21 in data 30.11.2007 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 20.01.2009

Valori venali per le aree fabbricabili: ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento ICI in vigore "...detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi....." **deliberazione della Giunta comunale nr. 9 del 12 febbraio 2008 Determinazione valore aree fabbricabili ai fini di accertamenti ICI anno 2008.**

ICI: Ravvedimento Operoso

Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 (come modificato dal D.L. n° 185 del 29/11/2008, pubblicato sulla G.U. n° 280 del 29/11/2008) e dalla circolare delle Finanze n° 184/E del 13/07/98, *la legge n. 220 del 13.12.2010 ha modificato il decreto legislativo 472/97 per quanto riguarda la misura delle sanzioni con decorrenza 01/02/2011.*

Il contribuente che si avvale dell'istituto del ravvedimento operoso è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio ICI dopo aver effettuato il versamento tardivo, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.

Al Contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione d'imposta con l'applicazione dell'intera sanzione (30%) e degli interessi previsti.

E' possibile effettuare il ravvedimento operoso per omesso versamento entro il termine del 31 dicembre del secondo anno successivo all'omesso o parziale versamento (per es. l'omesso versamento 2009 può essere regolarizzato entro il 31/12/2011).

Esistono diverse forme di ravvedimento operoso (omesso versamento, tardiva/omessa dichiarazione con omesso e/o parziale versamento d'imposta), per informazioni più approfondite in merito a scadenze, sanzioni e modalità operative rivolgersi direttamente all'Ufficio ICI.

Per eventuali comunicazioni o richieste

ragioneria@malosco.it

Telefono 0463/831163 Fax 0463/835184

Link per calcolo ICI <http://www.dossier.net/guida/calcola.htm>